



COMUNE dell'AQUILA ASSESSORATO ALL'AMBIENTE

N.602

Ordinanza prot. Gab. n° 24795/23.6.2010
del / / 2010

23 GIU 2010

IL SINDACO

Premesso che:

- Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni, interviene per la salvaguardia dell'ambiente, ovvero per migliorare, mantenere o ripristinare condizioni ambientali conformi agli interessi di salute della collettività e al decoro urbano;
- Il Comune di L'Aquila, in particolare, assicura, tramite i soggetti gestori, il regolare svolgimento delle operazioni di raccolta dei rifiuti urbani di qualsiasi natura e provenienza, di trasporto e smaltimento degli stessi in discariche o in impianti autorizzati, di spazzamento in aree pubbliche o a uso pubblico, di pulizia e manutenzione dei cassonetti e di ogni altra attività di nettezza dell'abitato urbano;
- Il Comune di L'Aquila, inoltre, garantisce, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, l'igiene e la salute pubblica;

Premesso, altresì, che:

- Il 06 aprile 2009, il Comune di L'Aquila è stato colpito da un evento sismico di notevole entità che ha comportato, tra l'altro, il verificarsi di una serie di situazioni di emergenza sull'intero territorio, anche in materia ambientale e di salute pubblica;

Dato atto che:

- Nel Comune di L'Aquila, a causa della predetta situazione emergenziale e del nuovo assetto territoriale formatosi a fronte della stessa, esistono diverse aree nelle quali sono presenti erbacce infestanti che nascondono rifiuti di ogni genere, i quali, oltre ad essere fonte di esalazioni maleodoranti, costituiscono l'habitat ottimale per la proliferazione di roditori, insetti e parassiti;
- Tale situazione, oltre a creare un evidente rischio e pericolo per l'igiene e l'incolumità pubblica, provoca un reale danno all'aspetto dell'arredo urbano ed extra-urbano con conseguenze negative sulla ripresa delle attività legate al turismo e fondamentali per la rinascita economica della città;

**COMUNE DI L'AQUILA***Servizio Energia, Ecologia e Patrimonio Naturale*

- La dislocazione di alcuni quartieri del progetto C.A.S.E. in zone tendenzialmente rurali, richiede, inoltre, una maggiore attenzione alla salvaguardia dell'igiene e delle condizioni degli animali da allevamento e da cortile;

Atteso che:

- E' intendimento di questa amministrazione salvaguardare gli interessi connessi all'Ambiente, all'Igiene e alla Sanità;

Ritenuto necessario:

- Attuare una campagna di prevenzione su tutto il territorio comunale, volta a contenere la proliferazione degli agenti infestanti e a rimuovere le cause che ne incentivano la presenza;

Considerato che:

- La campagna di prevenzione degli agenti infestanti, dovrà essere condotta dai soggetti pubblici e privati, per le rispettive competenze, prioritariamente per mezzo di azioni di pulizia e bonifica dell'ambiente e, solo in caso di necessità e con la stretta osservanza delle norme previste in materia, usando prodotti chimici disinfestanti;

Rilevata, al riguardo:

- La necessità di operare nella contestualità di interventi fra i Soggetti Pubblici e quelli Privati al fine di attuare uno sforzo comune, attraverso la loro piena adesione all'osservanza delle misure di profilassi previste dal provvedimento sindacale e di seguito elencate;

Visti:

- Gli artt. 13 e 32 della Legge 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Locale nella quale il Sindaco è individuato come Autorità Sanitaria Locale;
- L'art. 260 del Regio Decreto n. 1265/1934 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
- La Legge n° 689 /1981 e s.m.i. (Modifiche al Sistema Penale);
- Gli artt. 7 bis, 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);
- Gli artt. 192 e 196 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia Ambientale);
- Il D.Lgs. n° 4/2008, che corregge ed integra il D.Lgs. 152/2006;
- La Legge Regionale n. 45/2007 (Norme per la Gestione Integrata dei Rifiuti);
- L'art. 6 della Legge n.125/2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica);
- Il vigente Regolamento Comunale di Igiene;
- Il vigente Regolamento Comunale di Polizia Municipale;

**COMUNE DI L'AQUILA***Servizio Energia, Ecologia e Patrimonio Naturale*

- Il Civico Regolamento di Gestione Rifiuti Urbani approvato con deliberazione del C.C. n°131 del 2008;
- L'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 18.12.2008, come modificata da quella successiva del 19.03.2009 (Norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati) di cui all'art. 1 comma 4: "Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali, e pubblicizzate dalle stesse ditte, tramite avvisi esposti nelle zone interessate con almeno cinque giorni lavorativi d' anticipo. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate".

ORDINA

A tutti i proprietari, a tutti i titolari di diritti equipollenti, nonché a tutti gli amministratori di beni immobili (edifici, costruzioni, locali, terreni e spazi) pubblici e privati, siti nel territorio del comune e classificati agibili o parzialmente agibili, di osservare le seguenti misure preventive:

- 1) Le grondaie, le caditoie, i tombini e le intercapedini devono essere sottoposti a regolari ispezioni e operazioni di pulizia;
- 2) I giardini o terreni incolti devono essere tenuti costantemente puliti da erbacce, detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti, carcasse di auto e qualsiasi altro tipo di rifiuto;
- 3) Con periodicità sufficiente a controllare la proliferazione dei roditori, occorre provvedere all'effettuazione di operazione di derattizzazione nonché ogni intervento utile ad evitare forme di colonizzazione, in ambienti chiusi e aperti, di blatte e altri insetti striscianti;
- 4) I Condomini devono essere oggetto di derattizzazione con cadenza almeno annuale;
- 5) Le operazioni di derattizzazione devono essere effettuate, con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali, esclusivamente da Ditte Specializzate, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura in conformità a quanto previsto dall'Ordinanza del 18 dicembre 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle politiche Sociali come modificata da quella successiva del 19 marzo 2009;
- 6) Le aree di proprietà o di conduzione dei soggetti pubblici e privati, cortili, terreni scoperti, aree fabbricabili, e qualsiasi altra area che sia contenuta nel perimetro urbano devono essere mantenute costantemente sgombre da erbacce, da sterpi, da altra vegetazione spontanea e da rifiuti comunque intesi, nonché da sporcizia e materiali diversi che, se non gestiti, possano costituire rifugio per ratti e altri animali. I rifiuti provenienti dallo sfalcio e dalle potature dovranno essere avviati rapidamente al recupero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;
- 7) Prima di allestire un cantiere vanno effettuate disinfestazione e derattizzazione delle aree libere da costruzioni e delle strutture edilizie da demolire, nonché sfalcio della vegetazione spontanea, rimozione di rifiuti



COMUNE DI L'AQUILA

Servizio Energia, Ecologia e Patrimonio Naturale

abbandonati e loro smaltimento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, bonifica di pozzi neri, fosse settiche e fognature dimesse;

- 8) I soggetti pubblici e privati gestori di corsi d'acqua, scarpate ferroviarie e autostradali e cigli stradali, devono curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse; devono mantenere, inoltre, le aree rientranti nella propria competenza e disponibilità, libere da rifiuti o da altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnante ed eliminare eventuali rifiuti e sterpaglie.

ORDINA INOLTRE

- A tutti gli allevatori di animali e a tutti i possessori di animali da cortile, di rispettare le seguenti norme di gestione:
 - 9) Stalle e allevamenti di animali, autorizzati secondo la disciplina vigente vanno posti ad almeno 500 mt dai centri abitati;
 - 10) Nel periodo estivo le masse di letame prodotto devono essere accuratamente coperte affinché si sviluppino temperature superiori a 45 gradi che non consentano la maturazione delle uova di mosca;
 - 11) Nel periodo invernale i cumuli di letame devono essere rivoltati con mezzi meccanici in modo da esporre le larve a temperature troppo basse per il loro sviluppo;
 - 12) I locali in cui vengono custoditi gli animali da allevamento, devono essere adeguati alla taglia e al peso degli stessi, ossia devono essere almeno il decuplo della taglia dell'animale; devono essere puliti quotidianamente e non devono essere strutturati in modo tale da comportare sofferenza all'animale; gli animali da cortile devono essere allevati rigorosamente "a terra";
 - 13) In ogni stalla, locale o recinto dovrà essere garantita la permanenza di acqua di abbeverata, fresca, pulita e in quantità sufficiente.
- Ai titolari di stabilimenti di produzione, lavorazione e preparazione alimenti di osservare le seguenti misure:
 - 14) Le aperture esterne devono essere adeguatamente protette dalla penetrazione delle mosche e zanzare;
 - 15) I depositi di rifiuti delle lavorazioni e dei residui suscettibili di ulteriori lavorazioni che non sia possibile asportare giornalmente, devono essere protetti dall'invasione delle mosche con mezzi idonei.
- Ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nelle mense aziendali e scolastiche, di provvedere a:
 - 16) Proteggere dall'infestazione di mosche, ratti e altri agenti i locali comunque adibiti alla preparazione e alla distribuzione di alimenti e bevande;
 - 17) Proteggere dall'infestazione di mosche e altri agenti i banconi ove sono riposti gli alimenti mediante appositi contenitori o paratie;



COMUNE DI L'AQUILA

Servizio Energia, Ecologia e Patrimonio Naturale

- 18) Attuare il trattamento contro le mosche, ratti e altri agenti infestanti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

AVVERTE

- Che tutti i soggetti pubblici e privati sono tenuti al rispetto di quanto riportato nella presente ordinanza, nonché al rispetto di tutte le leggi e regolamenti ivi menzionati;
- Che la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza, sarà attribuita a chiunque risulterà avere titolo per disporre legittimamente del sito oggetto delle stesse;
- Che, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi della L. 1034/71 e s.m.i o, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del presente atto;
- Che ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il responsabile del procedimento è il Funzionario Agronomo Aurelio Masciovecchio;
- Che in caso di inosservanza a quanto prescritto, verrà comminata al trasgressore, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 Euro a un massimo di 500 Euro da pagarsi nei tempi e nei modi previsti dalla Legge 689/1981 secondo la seguente tabella:

Violazione	Importo	
	Minimo	Massimo
Omissa effettuazione delle operazioni di pulizia di cui al punto 1); 2); 6) e 8).	€ 50,00	€ 500,00
Omissa effettuazione operazioni di derattizzazione di cui ai punti 3); 4) e 7).	€ 100,00	€ 500,00
Inosservanza delle modalità di derattizzazione di cui al punto 5).	€ 150,00	€ 500,00
Inosservanza delle norme di gestione di cui ai punti 9); 10) e 11).	€ 150,00	€ 500,00
Inosservanza delle prescrizioni di cui ai punti 12) e 13).	€ 250,00	€ 500,00
Inosservanza delle misure di cui ai punti 14); 15); 16); 17); 18).	€ 250,00	€ 500,00

- Che il Comune di L'Aquila, in caso di accertata inadempienza segnalata dagli Organi di Controllo, si riserva la possibilità di eseguire d'Ufficio tutti gli interventi necessari con il successivo addebito delle spese sostenute al trasgressore;
- Che saranno a carico del trasgressore e del soggetto solidale, le spese di procedimento e delle eventuali notifiche.



COMUNE DI L'AQUILA
Servizio Energia, Ecologia e Patrimonio Naturale

DISPONE

- ~ Che, al fine di raggiungere risultati efficaci e tangibili, il presente provvedimento abbia validità a partire dalla data della sua pubblicazione, fino al 31 dicembre 2011;
- Che copia del presente provvedimento venga comunicato preventivamente al Prefetto di L'Aquila come previsto dall'art. 54 c.4 del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 6 della L. 125/2008;
 - Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi da parte degli Uffici Competenti nonché tramite l'affissione all'Albo Pretorio per tutto il tempo di validità dello stesso;
 - Che copia del presente atto potrà essere richiesta presso la sede del Palazzo Municipale in Via Filomusi Guelfi (Località Villa Gioia);
 - Che il Comando di Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e il personale della Asl siano incaricati, per quanto di competenza, della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza applicando, in caso di trasgressione, le sanzioni previste dalla normativa vigente;
 - Che competenti a rilevare e a irrogare le sanzioni, sono gli agenti di Polizia Municipale.

Emessa dalla Residenza Comunale il 23 GIU. 2010

Firmato
IL SINDACO
On. Dott. Massimo Crilente

